CM

DSA25019

Bellinzona

28 maggio 2025

Sezione dell'agricoltura Viale Stefano Franscini 17 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 35 92

e-mail dfe-sa@

dfe-sa@ti.ch www.ti.ch/agricoltura Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione dell'economia

La Sezione dell'agricoltura

richiamati:

- l'ordinanza federale sulla salute dei vegetali (OSalV) del 31 ottobre 2018, in particolare l'art.
 10, l'art. 16, gli artt. 104-106;
- l'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) del 14 novembre 2019, in particolare l'allegato 1, punto 2.6.1;
- l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) del 23 ottobre 2013 in particolare l'art. 107, l'allegato 1 punti 3 e 9, e l'allegato 4 punto 14.1.4;
- l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005, in particolare l'allegato 2.5 punto 1;
- la legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- il regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;

vista la decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente le misure per contenere la diffusione di "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni del 27 aprile 2022 (FF 2022 994);

considerato che occorre procedere con l'approvazione della direttiva contenente le disposizioni di ordine fitosanitario che permettono l'esecuzione della citata decisione per la stagione vegetativa 2025;

decide:

- É approvata la Direttiva cantonale riguardante le misure di prevenzione e lotta al "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" agente responsabile della flavescenza dorata della vite.
- 2. Comunicazione:
 - Per il tramite di pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino Invio per posta elettronica
 - Ufficio federale dell'agricoltura (helene.chabas@blw.admin.ch)
 - Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo Sezione

La responsabile del Servizio fitosanitario

Daniele Fumagalli

Cristina Marazzi

Allegata:

 Direttiva cantonale riguardante le misure di prevenzione e lotta al "Grapevine flavescence phytoplasma" agente responsabile della flavescenza dorata della vite.



Direttiva cantonale riguardante le misure di prevenzione e lotta al "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" agente responsabile della flavescenza dorata della vite

Del 28 maggio 2025

LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

emana la seguente direttiva:

1 Scopo

Le presenti disposizioni di ordine fitosanitario permettono l'esecuzione della Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione di "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni emanata dall'Ufficio federale dell'agricoltura il 27 aprile 2022 (FF 2022 994).

I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite sono tenuti a rispettare le disposizioni delle presenti direttive.

2 Basi legali

- Ordinanza federale sulla salute dei vegetali (OSaIV) del 31 ottobre 2018, in particolare l'art. 10, l'art. 16, gli artt. 104-106;
- Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC) del 14 novembre 2019, in particolare l'allegato 1, punto 2.6.1;
- Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) del 23 ottobre 2013 in particolare l'art. 107, l'allegato 1 punti 3 e 9, e l'allegato 4 punto 14.1.4;
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005, in particolare l'allegato 2.5 punto 1;
- Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari dell'28 aprile 2025 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (FF 2025 1381);
- Decisione generale concernente misure per contenere la diffusione del Grapevine flavescence dorée phytoplasma nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 27 aprile 2022 (FF 2022 994);

3 Trattamenti contro l'insetto vettore, Scaphoideus titanus

I proprietari o i gestori di vigneti e di singole piante di vite della zona infestata e della zona cuscinetto devono eseguire nella stagione vegetativa 2025 i trattamenti insetticidi obbligatori seguenti, stabiliti dal Servizio fitosanitario federale:

 1 (un) trattamento con Movento SC (W 6742), prodotto omologato a base di spirotetramato, alla concentrazione dello 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura),

oppure

- 2 (due) trattamenti a distanza di 14 giorni l'uno dall'altro con un prodotto omologato a base di piretrine naturali alle seguenti concentrazioni e dosaggi:
 - Parexan N (W-5959), Piretro MAAG (W-5959-3), Gesal Natur-Insektizid (W-5959-2), concentrazione 0.1% (dose 1.6 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura);
- Pyrethrum FS (W-5777), concentrazione 0.05% (dose 0.8 l/ha, riferiti allo stadio BBCH 71-81, post-fioritura).

Il periodo esatto per l'esecuzione dei trattamenti è stato definito dal Servizio fitosanitario cantonale sulla base di specifici monitoraggi:

Prodotto	Trattamento 1	trattamento 2
Movento SC	non necessario	dal 28.06 al 5.07.2025
Piretrine naturali	dal 14.06 al 21.06.2025	dal 28.06 al 5.07.2025

L'uso di piretrine naturali (autorizzate anche in agricoltura biologica, tossiche per le api) e di spirotetramato (prodotto di sintesi, classificato come "neutro" verso le api e altri organismi utili) è ammesso nei vigneti con biodiversità naturale in virtù dell'allegato 4 numero 14.1.4 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti.

Si rende attenti alle regole specifiche valide per le aziende richiedenti i pagamenti diretti. Le relative disposizioni saranno pubblicate sul sito della Sezione dell'Agricoltura.

Poiché l'efficacia del prodotto fitosanitario è subordinata a un'uniforme distribuzione su tutta la parete fogliare e, se presenti, sui polloni. I trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore della flavescenza dorata della vite devono essere eseguiti obbligatoriamente con un mezzo terrestre (es. irroratrice portata o trainata) o da terra con atomizzatore a spalla. I trattamenti per via aerea sono vietati.

4 Condizioni di applicazione dei trattamenti

Esecuzione dei trattamenti:

- utilizzare un prodotto nuovo o comunque conservato ben chiuso, al riparo dalla luce, da elevate temperature e da temperature inferiori a 10°C;
- rispettare i dosaggi riportati in etichetta e adattarli alla fenologia della vite o al volume fogliare;
- utilizzare la miscela di trattamento subito dopo la sua preparazione;
- applicare il prodotto con bassa intensità luminosa e basse temperature (sera o mattina presto), soprattutto nel caso d'utilizzo di piretrine naturali;
- trattare tutta la parete fogliare e i polloni eventualmente presenti sul tronco;
- trattare anche piccoli vigneti e singole piante di vite;
- al fine di evitare fenomeni di fitotossicità e garantire la migliore efficacia, il trattamento con spirotetramato deve essere eseguito da solo (non miscelare con altri prodotti);
- nel caso di utilizzo di piretrine naturali, soprattutto con atomizzatore spalleggiato, raccomandiamo di evitare miscele con altri prodotti fitosanitari o di verificare la miscibilità e la selettività eseguendo un test preliminare;
- rispettare le restrizioni che specificano i dispositivi di protezione necessari per la miscelazione dei prodotti, l'applicazione e i successivi lavori sul campo, definite nell'ambito

del processo di omologazione e specificate nell'elenco dei prodotti fitosanitari (https://www.psm.admin.ch/it/produkte);

- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica.

Gestione del vigneto:

- eseguire cimature, sfemminellatura e palizzatura dei germogli per evitare eccessi di vegetazione (al più tardi due giorni prima del trattamento);
- non spollonare subito prima e subito dopo il trattamento. Indicativamente effettuare una spollonatura entro la prima settimana di giugno;
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica.

Protezione degli organismi non bersaglio:

- rispettare le distanze per evitare gli effetti della deriva e del dilavamento come previsto dall'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dall'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e dalle prescrizioni d'uso (frasi SPe) riportate in etichetta. Fare inoltre riferimento alle "Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari" dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- in caso di prodotti fossici per le api, mettere in atto le misure per proteggere gli insetti impollinatori nelle colture e nelle zone limitrofe durante l'applicazione. Fare riferimento alle prescrizioni riportate sull'etichetta del prodotto e alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica redatta da Agridea "Protezione delle api con l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura";
- leggere attentamente e rispettare accuratamente le indicazioni di utilizzo riportate in etichetta e sulla scheda tecnica.

5 Ruolo dei Comuni

I Comuni sono tenuti a collaborare alla buona riuscita della lotta alla flavescenza dorata della vite dando supporto alla divulgazione delle informazioni concernenti la malattia e le strategie di lotta, nonché collaborando a una corretta implementazione delle misure di lotta e contenimento, nell'ambito dei propri compiti e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

6 Entrata in vigore

La presente direttiva, approvata con decisione della Sezione dell'agricoltura n. DSA25019 del 28 maggio 2025, è pubblicata nel Foglio ufficiale, nel sito internet della Sezione dell'agricoltura e nel bollettino fitosanitario cantonale ed entra in vigore il 30 maggio 2025.

7 Abrogazione

Le Direttive cantonali riguardanti le misure di prevenzione e lotta al Grapevine flavescence dorée phytoplasma, agente responsabile della flavescenza dorata della vite dell'11 giugno 2024 sono abrogate.

Bellinzona, 28 maggio 2025